



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 822 del 26 settembre 2018

Fascicolo UVSF n. 4917/2017 e UVLA 4481/2017

Oggetto: Esito degli accertamenti ispettivi eseguiti, ai sensi del Protocollo d'intesa del 11/02/2015 A.N.A.C.- Ragioneria generale dello Stato presso l'Azienda ULSS 9 di Treviso (ora ULSS 2 Marca Trevigiana) relativamente all'attività negoziale di detta Azienda a partire dal 1° gennaio 2013.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Visti il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Vista la relazione degli Uffici competenti

Considerato in fatto

In attuazione del protocollo di intesa ANAC - RGS, è stato condotto da ispettori della Ragioneria generale, un accertamento ispettivo per la verifica delle attività negoziali effettuate a partire dal 1° gennaio 2013 dall'Azienda ULSS 9 di Treviso, i cui relativi esiti sono stati rappresentati in una relazione inviata all'Autorità in data 5.6.2017 a firma degli stessi ispettori incaricati.

Gli esiti di tali accertamenti sono stati trasmessi dal competente Servizio Ispettivo dell'Autorità, in attuazione della deliberazione del Consiglio dell'ANAC adottata nell'Adunanza del 13.9.2017, ai competenti Uffici di vigilanza UVSF e UVLA, al fine di consentire un'istruttoria procedimentale in ordine agli aspetti evidenziati dalle suddette attività ispettive presso la ex Azienda USSL 9 di Treviso.

L'indagine ispettiva è stata condotta a fronte degli esiti di specifiche elaborazioni dei dati contenuti nella BDNCP, ottenendo n. 6 elenchi relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture, riferiti all'Azienda ULSS 9 di Treviso. Da tali elenchi ed in particolare dal *file* contenente i CIG - *Simog* perfezionati nel periodo 2013-2016 (per un totale di n. 2.553 CIG ed un importo complessivo a base

d'asta di € 4.965.672.537,51), è stato estratto il campione definitivo di n. 51 affidamenti (pari in termini di valore economico all'11,8% circa del totale dell'importo a base d'asta), riguardanti 7 procedure afferenti ai lavori, 19 procedure di acquisizione di servizi e 25 forniture di beni.

Gli uffici competenti, al termine dell'esame condotto a partire dalla sopra richiamata relazione ispettiva, hanno comunicato le proprie risultanze alla Ulss 2 Marca Trevigiana (già Ulss 12 Veneziana) con nota prot. 24401 del 16.3.2018.

La Stazione appaltante ULSS 2 Marca Trevigiana, conseguentemente, ha trasmesso la nota di controdeduzioni acquisita al prot. ANAC n. 33292 del 16.4.2018, dove, per ognuno dei contratti oggetto di esame, vengono forniti chiarimenti ed allegata relativa documentazione dal cui esame è emerso quanto segue.

Considerato in diritto

- APPALTI DI LAVORI

➤ **CIG 5138988B0B_“Lavori di installazione impianto di rilevazione incendio presso edificio 6°”,** Valore € 104.000,00.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

Nella relazione ispettiva è stato rilevato che, in caso analogo, la Stazione Appaltante ha richiesto all'impresa aggiudicataria documenti comprovanti la congruità dell'offerta mentre nel caso di specie tale richiesta non è stata effettuata. Nel dettaglio il contenuto del verbale di gara, riportava nella fattispecie che *“Il Presidente considerato che il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, ritenendo che dall'insieme delle offerte presentate non emergano specifici elementi tali da far dubitare che l'offerta della ditta Bettiol S.r.l. possa considerarsi anormalmente bassa, procede quindi all'aggiudicazione in via provvisoria dei lavori di cui trattasi alla ditta Bettiol che ha offerto un ribasso del 40,01%”* ed evidenziandosi, pertanto, una diversità di trattamento di fattispecie analoghe, e l'opportunità, anche in questo caso, di procedere alla valutazione di congruità.

Controdeduzioni della Stazione appaltante

La S.A. ha controdedotto a quanto nei sensi suddetti segnalato dall'Ufficio, specificando che *«come emerge dal verbale di gara il ribasso offerto dall'aggiudicatario non si era discostato di molto dalla media dei ribassi offerti dagli altri concorrenti (...). L'andamento dei ribassi offerti giustifica la valutazione di normalità dell'offerta e fa propendere per una ipotesi di offerte formulate in un particolare momento congiunturale del mercato nel quale i prezzi unitari regionali utilizzati per la redazione del computo metrico di progetto non rispondevano (per eccesso) ai prezzi di mercato»* mentre nella gara richiamata dagli ispettori su cui era stata effettuata la verifica dell'anomalia dell'offerta *«il ribasso offerto dall'aggiudicatario si discostava in modo significativo dalla media delle altre offerte e il seggio di gara ha proceduto alla verifica dell'anomalia, circostanza che invece non rilevava nell'affidamento dell'impianto di rilevazione incendi. Inoltre la differenza tra il ribasso praticato dal primo e dal secondo concorrente nell'appalto dei Lavori di manutenzione ordinaria dei serramenti era di 11,98 punti percentuali mentre nell'appalto dei lavori di installazione impianto di rilevazione incendio presso edificio 6 era solo di 0,31 punti»* ed aggiungendo ulteriormente che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti regolarmente *«senza dar luogo a contenziosi o a richieste particolari o ad aumenti dell'importo contrattuale, come risulta dal Certificato di regolare esecuzione».*

Valutazioni

Nel prendere atto delle argomentazione esplicative presentate in ordine all'andamento dei ribassi offerti in sede di gara da parte degli operatori economici che sarebbe stato a fondamento della "valutazione di normalità dell'offerta", sebbene in assenza di più precise informazioni documentali circa l'ipotesi di "offerte formulate in un particolare momento congiunturale del mercato nel quale i prezzi unitari regionali utilizzati per la redazione del computo metrico di progetto non rispondevano (per eccesso) ai prezzi di mercato", si rileva la regolare conclusione dei lavori per i quali non risulta insorto alcun contenzioso. Ciò stante, tenuto conto della discrezionalità pure esercitabile nel caso concreto dall'Amministrazione nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, alla luce dei chiarimenti forniti, si ritiene per la definizione della fattispecie con invito per il futuro all'Amministrazione ad esplicitare in maniera più adeguata in sede di procedura di gara le motivazioni delle valutazioni effettuate.

➤ **CIG 520414544F "Lavori di realizzazione centrale acqua refrigerata"**, valore € 92.000,00.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

In riferimento a tali lavori è stato evidenziato che nel corso dell'esecuzione del relativo intervento denominato "Ristrutturazione del complesso denominato Villa Carisi" la Stazione appaltante ha rilevato la necessità di ricomprendere tra le lavorazioni anche la realizzazione della centrale acqua refrigerata per la quale era stato previsto in precedenza una soluzione diversa; nel dettaglio il progetto iniziale prevedeva un allacciamento dei fluidi primari alla centrale tecnologica ospedaliera da eseguirsi al di fuori dell'appalto principale. Successivamente, in corso di esecuzione dell'appalto principale, è stata ritenuta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa l'installazione di un gruppo frigo dedicato.

La copertura finanziaria di questa nuova spesa è stata rinvenuta nelle somme derivanti dai ribassi d'asta e, per l'esecuzione di tale intervento si è fatto ricorso all'art. 57 co. 5, lett.a del d.lgs. 163/2006 che prevede la possibilità di affidamento di lavori complementari all'affidatario dell'intervento principale al verificarsi di determinate condizioni stabilite dalla normativa; tali condizioni prevedono che i lavori, inizialmente non previsti, divengano necessari a seguito di una circostanza imprevista, che tali lavori non possano essere separati dal contratto iniziale e che siano contenuti nell'importo del 50% dell'importo iniziale del contratto.

Risulta inoltre che con nota prot. n. 142555 del 3.12.2012 la S.A. ha richiesto l'autorizzazione alla Direzione Edilizia Ospedaliera e Finalità Collettive della Regione Veneto per l'utilizzo delle somme disponibili nel suddetto quadro economico, ai fini della realizzazione dell'intervento in questione proponendo di avvalersi, per l'esecuzione dei lavori, della ditta affidataria dell'appalto "Servizio energia e calore dell'Area Vasta Treviso-Belluno" precisando che sussistevano i requisiti sopra citati previsti ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) del d.lgs. n. 163/2006.

Con nota prot. n. 68908 del 14.02.2013, la Regione Veneto ha autorizzato le richieste presentate e conseguentemente i lavori sono stati affidati per l'importo complessivo di € 60.405,42 all'impresa SIRAM SpA che li ha ultimati in data 14.2.2014, risultando emesso il certificato di regolare esecuzione il 9.9.2014.

Ai fini di una completa verifica in ordine alle condizioni richieste per l'applicazione dell'art. 57 co. 5, lett. a del d.lgs. 163/2006, l'Ufficio ha richiesto in sede di C.R.I. di documentare la delibera/relazione attestante che i lavori di installazione del nuovo gruppo frigo costituisca circostanza imprevista e la necessità degli stessi all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto iniziale, in conformità alla citata normativa.

Controdeduzioni della Stazione appaltante

La S.A. ha puntualizzato che il citato appalto sopra denominato «Servizio Energia e calore

dell'Area Vasta Treviso Belluno» prevede la conduzione e gestione degli impianti e delle strutture Sanitarie e Socio Sanitarie di alcune aziende ULSS per il periodo di n. 9 anni e comprende, tra l'altro, il servizio di gestione impiantistica delle sedi di proprietà o in uso alla USLL 9 di Treviso; l'appaltatore di tale contratto diviene «il Terzo Gestore, soggetto responsabile nella conduzione degli impianti, a tutti gli effetti di legge».

Il sopra richiamato appalto per i lavori di ristrutturazione di Villa Carisi, inoltre, non comprendeva i lavori di installazione del gruppo refrigeratore in quanto *«in fase di studio del progetto si era ipotizzata infatti la possibilità futura di un allacciamento dei fluidi primari refrigeranti alla centrale tecnologica ospedaliera esistente. Tale intervento non faceva parte del progetto. Nello specifico l'ipotesi prevedeva la fornitura dei fluidi per il raffrescamento attraverso una derivazione proveniente dalla centrale termica e frigorifera del Presidio Ospedaliero di Treviso (...) il tutto da realizzarsi nell'ambito dei lavori di messa a norma e riqualificazione energetica di cui sopra. In corso di realizzazione dei lavori di ristrutturazione della Villa, si è constatato che l'ipotesi non era più attuabile in quanto, in seguito al rilievo di dettaglio dello stato degli impianti (presenza di sottoservizi critici come reti primarie di gas medicali, fognature, linee elettriche) e ad una più approfondita analisi costi-benefici, risultava tecnicamente ed economicamente molto più oneroso realizzare delle nuove linee di termofluidi (linea acqua refrigerata) come inizialmente ipotizzato, rispetto alla installazione di un gruppo frigo dedicato al complesso edilizio di Villa Carisi. Per tale ragione è stato predisposto un progetto per la realizzazione di una centrale di produzione di acqua refrigerata (costituita da un gruppo frigorifero), e per gli allacciamenti idrici ed elettrici a servizio del complesso di Villa Carisi».*

A fronte delle suddette considerazioni la S.A. ha proceduto all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art 57, comma 5, lettera a), del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con riferimento al contratto per l'Appalto servizio energia e calore dell'Area Vasta Treviso- Belluno, in particolare, ritenendo che *«la realizzazione e contestuale programmazione e regolazione delle componenti del nuovo gruppo frigo, nonché le relative modifiche e collegamenti da realizzare nella sottocentrale impiantistica del fabbricato (gestito dal conduttore degli impianti) sono da considerare strettamente necessari al perfezionamento delle prestazioni contrattuali a carico del Terzo Gestore del Servizio Energia che, si ribadisce, è il soggetto responsabile nella conduzione degli impianti»* ed evidenziando ulteriormente che il nuovo affidamento non superava il 50% del valore del contratto iniziale.

Valutazioni

Da quanto sopra esplicitato e come evincibile dalla documentazione agli atti è da ritenersi che la realizzazione della centrale acqua refrigerata non derivi da circostanza imprevista e sia piuttosto conseguenza di una più approfondita verifica/accertamento sullo stato dei luoghi e delle preesistenze impiantistiche che risulta effettuata in un secondo momento rispetto alla progettazione originaria, come del resto riconosciuto nella relazione contro deduttiva fornita a richiesta.

La procedura esaminata appare pertanto non rispettosa del disposto di cui all'articolo di legge soprarichiamato, posto, in particolare, il rilevarsi della mancanza del presupposto della imprevedibilità di cui all'art. 57, comma 5, lettera a), del d.lgs. 163/2006 allora vigente.

A fronte di ciò, nel prendere atto che risulta già emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, si raccomanda, per il futuro, alla S.A. una più attenta valutazione delle componenti impiantistiche in sede di progettazione degli interventi.

➤ **CIG 6433237B1B “Lavori di manutenzione straordinaria sede P.O. di Treviso”**, valore € 960.000,00 e **CIG 6433283114 “Lavori di manutenzione straordinaria sede P.O. di Oderzo”**, valore € 960.000,00.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

In riferimento a tali lavori, nel rapporto ispettivo veniva evidenziato che con la medesima deliberazione D.G. n. 812/2015 è stato stabilito, per entrambi gli interventi, di approvare il progetto definitivo dell'accordo quadro per l'esecuzione dei relativi lavori; di avviare la relativa procedura di gara per l'importo, a base di gara, di € 960.000,00 + IVA, per lavorazioni a misura soggette a ribasso d'asta ed € 100.000,00 +IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, utilizzando, quale modalità per la scelta del contraente, la procedura prevista all'art. 122, comma 7, del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.; di procedere mediante sorteggio pubblico di n. 25 concorrenti o in numero inferiore, qualora inferiore dovesse essere il numero degli operatori che avessero manifestato interesse a partecipare alla procedura, per individuare le imprese da invitare; di nominare il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

I lavori sono stati entrambi aggiudicati. Il contratto del primo intervento (cig 6433237B1B) è stato stipulato in data 26.5.2016, il relativo accordo quadro ha una durata di anni tre, pari a 1.095 giorni naturali e consecutivi. Il giorno 13.06.2016, giusto verbale redatto in pari data, sono stati consegnati i lavori che, sulla base di quanto stabilito, dovranno essere ultimati il 12.06.2019.

In riferimento al secondo intervento (cig 6433283114) risultano pervenute le offerte di n. 15 ditte ed il contratto è stato stipulato in data 22.6.2016; la durata dei lavori è stata prevista in 1095 giorni naturali e continuativi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, rilevandosi che i lavori sono stati consegnati il 14.06.2016 e, pertanto, dovranno essere ultimati entro il 13.06.2019.

In sede di C.R.I. sono stati espressi dubbi in merito al fatto che i due interventi potessero costituire effettivamente due appalti distinti ovvero sostanziare un artificioso frazionamento, considerando come i due interventi abbiano la medesima durata (1095 gg), lo stesso oggetto di prestazione riferito a sedi diverse, lo stesso importo (€ 960.000,00), la stessa tipologia di contratto (accordo quadro) e il R.U.P. sia lo stesso, paventando una non corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122, comma 7 del d.lgs. 163/2006, che fanno riferimento ad un importo complessivo inferiore a un milione di euro.

Controdeduzioni della Stazione appaltante

Per quanto attiene il superamento del limite previsto dall'art. 122, co. 7 dell'allora vigente d.lgs. 163/2006 che prevede l'applicazione dello stesso per lavori di importo complessivo inferiori al milione di euro è stato specificato in relazione ad ogni appalto che *«in realtà l'importo complessivo posto a base di gara ammonta ad euro 960.000,00 (al netto di IVA), di cui euro 860.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed euro 100.000,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Pertanto l'importo rientra nei limiti stabiliti dall'art. 122, comma 7, del d.lgs. 163/2006, in quanto lo stesso è pari ad euro 960.000,00, comprensivi anche degli oneri per la sicurezza»*, trasmettendo a comprova ed in via esplicitiva, tra l'altro, la Deliberazione del Direttore Generale n. 812 del 24.8.2015 contenente l'indicazione dei relativi quadri economici da cui risulta che, per entrambi gli interventi, l'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta ammonta ad € 860.000,00 e l'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza ammonta ad € 100.000,00.

In riferimento all'effettiva distinzione tra i due appalti di cui trattasi è stato inoltre evidenziato che la gestione degli interventi di manutenzione straordinaria, storicamente, è stata svolta dall'Amministrazione tramite appalti articolati per ambiti territoriali (P.O. di Treviso, territorio dei Distretti e P.O. di Oderzo). Tale impostazione risulta funzionale a *«... garantire maggior efficienza, in quanto si è riscontrato che gestire le diverse aree di intervento con contratti diversi, permette una miglior organizzazione dei lavori e migliori tempi di risposta da parte delle imprese appaltatrici, essendo necessario un approccio coerente con le specificità dei diversi luoghi. (...) Per il primo intervento così descritto "PO di Treviso: opere murarie di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo – accordo quadro triennale 2016" l'avvio dei*

lavori era stato programmato nel 2016 e allo scopo la prima spesa prevista nell'anno 2016 era pari a 500.000,00. Per il secondo intervento "PO di Oderzo e sedi del territorio: opere murarie di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo – accordo quadro triennale 2015" l'avvio dei lavori era stato programmato nel 2015 e allo scopo la prima spesa prevista nell'anno 2016 era pari ad euro 200.000,00. (...) La suddivisione dei lavori di manutenzione tra i due appalti quindi non deriva da un artificioso frazionamento bensì da motivi tecnici ed organizzativi inerenti le modalità di espletamento della manutenzione presso questa Azienda. I due appalti sono eseguiti in luoghi fisici diversi e con cantieri che hanno esigenze organizzative differenti: questa è la ragione per cui sono stati distinti».

Valutazioni

Per quanto sopra esposto, nel considerare positivamente quanto rappresentato a chiarimento dei motivi di rilievo avanzati in sede di comunicazione di risultanze istruttorie si dà atto dell'avvenuto superamento degli stessi

- APPALTI DI SERVIZI

➤ **CIG 4379987F99 "Servizio di soccorso e trasporto sanitario"**, valore € 1.851.740,00, da affidare mediante gara a procedura aperta con OEPV per 36 mesi.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

E' stato evidenziato che il capitolato prevedeva una opzione per un rinnovo di ulteriori 36 mesi, mentre la delibera a contrarre del Direttore generale autorizzava solo i primi 36 mesi. Di conseguenza l'importo a base d'asta previsto non era comprensivo dell'opzione di rinnovo, in violazione dell'art. 29, c.1, del d.lgs. 163/2006 e probabilmente anche l'importo relativo al contributo versato risulterebbe non adeguato.

Controdeduzioni della Stazione appaltante

Si precisa che con deliberazione di indizione del Direttore Generale n. 1276 del 17.12.2012 è stato disposto, tra l'altro, di indire gara a procedura aperta, ai sensi del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di soccorso e trasporto sanitario di pazienti con ambulanza, per l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso, per un importo pari ad € 1.851.740,00= (IVA esente/esclusa), per un totale complessivo di € 1.852.105,40= (IVA compresa, ove prevista). Con la medesima deliberazione è stata prevista altresì la facoltà di rinnovare il servizio di cui trattasi, fino ad un massimo di 36 mesi, per un importo presunto di € 1.851.740,00= (IVA esente/esclusa), per un totale complessivo di € 1.852.105,40= (IVA compresa, ove prevista). Conseguentemente con in medesimo atto è stata contabilizzata, ai soli fini contabili, la spesa relativa ai primi 36 mesi; ciò in quanto il rinnovo è da considerarsi una facoltà eventuale da esercitarsi solo successivamente sulla base della sussistenza dei relativi presupposti da effettuarsi con apposito atto deliberativo. Si fa presente, altresì, che nella Deliberazione di indizione, nel Bando di gara, e nel Capitolato speciale d'appalto l'importo della gara, per il periodo di 36 mesi, nonché l'importo dell'eventuale rinnovo sono stati indicati espressamente. Si fa presente che, sulla base delle informazioni in possesso di questa Amministrazione, all'epoca della creazione dell'originario CIG della gara il sistema consentiva di "creare il CIG" per l'importo corrispondente ai primi 36 mesi, prevedendo al momento dell'esercizio dell'opzione dell'eventuale rinnovo l'acquisizione di un nuovo cig. Con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 1747 del 28.09.2017 è stato disposto il rinnovo del servizio per il periodo di 36 mesi, con acquisizione di un nuovo CIG (n. 721038451B) con relativo pagamento del contributo sia da parte della Stazione Appaltante che dell'operatore economico.

Valutazioni

Le controdeduzioni presentate dalla ULSS non appaiono sufficienti a superare i rilievi degli ispettori riguardo al valore da attribuire all'importo a base d'asta. Infatti è normativamente previsto dall'art. 29, c.1, del d.lgs. 163/2006 che: "Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.". Pertanto, al contrario di quanto addotto dall'Amministrazione di avere ottemperato al dettato dell'art. 29 del d.lgs. 163/06, il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti; tale calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto e deve, pertanto, essere effettuato tenendo conto di tutte le prestazioni che saranno oggetto del contratto e del relativo importo, seppure presunto. La corretta individuazione dell'importo a base di gara costituisce un obbligo per la SA (e non una scelta discrezionale della stessa), quale adempimento necessario sia per rendere edotto il mercato del valore economico dell'appalto posto in gara (in modo da consentire la formulazione di offerte adeguate e sostenibili), sia per calibrare correttamente i requisiti per la partecipazione, sia infine per l'individuazione del giusto procedimento di gara (Del. n. 41/2016 ANAC).

L'Autorità ha evidenziato, altresì, come l'opzione di rinnovo espresso di un contratto sia vincolata al rispetto di alcune condizioni, tra cui una analitica motivazione, dovendosi chiarire le ragioni per le quali si sia stabilito di discostarsi dal principio generale di ricorso alla gara (Delibera n. 509 del 27 aprile 2016).

Con deliberazione n. 34 del 9 marzo 2011 l'Autorità ha precisato, inoltre, che il rinnovo del rapporto contrattuale necessita di un congruo apparato motivazionale, preceduto dall'accertamento in ordine alla sussistenza del pubblico interesse a rinnovare il rapporto con il precedente contraente.

Risulta quindi essenziale l'approfondita esplicitazione motivazionale degli elementi di valutazione comparativa che diano conto delle ragioni di convenienze della conferma.

Tali principi sono applicabili anche ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti (Delibera Anac n. 32 del 20 gennaio 2016).

A riguardo si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 3580 del 5 luglio 2013, ha chiarito che «né l'art. 23 della l. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), né l'art. 57 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, né i principi comunitari consolidati in materia contrattuale, impediscono il rinnovo espresso dei contratti, allorché la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia ab origine prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione».

➤ **CIG 487287145B "Servizio di manutenzione ordinaria e assistenza sugli applicativi in uso presso PULSS 9"**, valore € 481.050,00, da affidare con procedura negoziata senza bando ex art. 57, c. 2 lett. b).

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

Per tale appalto è stato rilevato la mancanza della deliberazione del Direttore generale. Analoga criticità è stata riscontrata anche per il CIG 5288789EBC, avente il medesimo oggetto, con importo a base d'asta € 190.500,00 e per i CIG 5621145B96 e 5621168E90 (lotti di rispettivamente € 413.000,00 e € 333.000,00 appartenenti ambedue a una gara di 31 distinti lotti di importo complessivo pari a € 1.591770,00), con analogo oggetto. Inoltre, per il lotto CIG 5621168E90 è

stato riscontrato che l'importo di aggiudicazione è risultato superiore (€ 349.101,00) alla base d'asta prevista.

Controdeduzioni della Stazione appaltante

Le procedure di cui ai CIG sotto riportati sono state affidate con le seguenti Deliberazioni del Direttore Generale: CIG 487287145B – Deliberazione del Direttore Generale n. 288 del 17.04.2013; CIG 5621145B96 e 5621168E90 – Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 13.05.2014; CIG 5288789EBC -Deliberazione del Direttore Generale n. 944 del 21.11.2013; che hanno rappresentato gli atti conclusivi di validazione degli iter procedurali avviati sulla base delle istruttorie condotte dal RUP.

All'epoca l'Amministrazione riteneva che la Deliberazione di affidamento adottata dal Direttore Generale alla fine del procedimento tenesse luogo anche di determina a contrarre. Invero, per quanto concerne il CIG 487287145B, l'istruttoria è stata trasmessa con nota prot. n. 143745 del 05.12.2012 del Responsabile del Servizio per l'Informatica, Responsabile Unico del Procedimento. Con detta nota il RUP ha rappresentato la necessità di procedere all'avvio della procedura per l'acquisizione del Servizio. Successivamente l'Azienda Ulss ha avviato la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con la ditta Insiel Mercato S.p.A., invitando la medesima ditta a presentare offerta, ai sensi dell'art. 57 punto 2 lettera b del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Infine la procedura è stata affidata con Deliberazione del Direttore Generale n. 288 del 17.04.2013 sopra citata alla ditta Insiel Mercato S.P.A. di Trieste.

Per quanto concerne i CIG 5621145B96 e 5621168E90 l'istruttoria è stata trasmessa con nota prot. n. 16816 del 12.02.2014 del Responsabile del Servizio per l'Informatica, Responsabile Unico del Procedimento. Con detta nota il RUP ha rappresentato la necessità di procedere all'avvio delle procedure per l'acquisizione dei servizi per la manutenzione ordinaria e l'assistenza su applicazioni software fornite e di proprietà delle Ditte Insiel Mercato S.P.A. di Trieste e Solinfo Srl di Vicenza, pertanto si configurava la condizione di privativa industriale. Successivamente l'Azienda Ulss ha avviato le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando con le Ditte Insiel Mercato S.P.A. e Solinfo Srl, invitando le medesime ditte a presentare offerta ai sensi dell'art. 57 punto 2 lettera b del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Infine le procedure sono state affidate con la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 13.05.2014 sopra citata alle Ditte Insiel Mercato S.P.A. e Solinfo Srl. In particolare, per quanto riguarda il CIG 5621168E90 per il quale è stato rilevato che l'importo di aggiudicazione è superiore alla "base d'asta" prevista, si precisa che l'importo di € 333.000,00 di cui alla nota di richiesta del servizio (Prot. n. 16816 del 12.02.2014 sopra citata), era un importo presunto e non una base d'asta e che l'offerta della Ditta Solinfo Srl, pari ad € 349.101,00=, è stata ritenuta congrua con nota prot. n. 39329 del 04.09.2014 del Responsabile del Servizio per l'Informatica, Responsabile Unico del Procedimento, acquisita agli atti. Dalla stessa emerge che l'offerta è da ritenersi congrua rispetto ai servizi offerti, sentiti anche i referenti applicativi delle Unità Operative interessate.

Relativamente al CIG 5288789EBC, l'istruttoria è stata trasmessa con nota prot. n. 89574 del 19.08.2013 del Responsabile del Servizio per l'Informatica, Responsabile Unico del Procedimento. Con detta nota il RUP, ha rappresentato la necessità di procedere all'avvio della procedura per l'acquisizione del servizio di manutenzione straordinaria su applicativi in uso presso l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso, riguardante implementazioni su applicazioni software fornite e di proprietà della ditta GPI SpA di Trento per la quale si configura la condizione di privativa industriale. Tale Ditta, essendo produttrice del software da mantenere, è infatti la sola che dispone dei moduli sorgente su cui si rende necessario intervenire e l'unica in possesso delle competenze e delle conoscenze indispensabili alla realizzazione delle relative evoluzioni. Infine la procedura è stata

affidata con la Deliberazione del Direttore Generale n. 944 del 21.11.2013 sopra citata alla ditta GPI SpA di Trento. Come riportato nella Deliberazione del Direttore Generale n. 944/2013, trattandosi di manutenzione evolutiva, come previsto dalla DGR 2864 del 28.12.2012, l'investimento in questione è stato inserito nel Piano degli Investimenti Triennale 2013/2015, adottato con Deliberazione n. 174 del 12.03.2013.

Valutazioni

Riguardo ai CIG 487287145B, CIG 5288789EBC, aventi il medesimo oggetto, CIG 5621145B96 e CIG 5621168E90, l'Amministrazione conferma le criticità riscontrate dagli Ispettori riguardo alla mancanza della formale determina a contrarre. In merito alle situazioni di "privativa industriale" nei confronti degli OO.ee. Insiel Mercato S.P.A. di Trieste e Solinfo Srl di Vicenza, trattandosi di una situazione tipica di cd. "lock in" di appalto informatico, stante la dichiarata esclusività per "privativa industriale" del software fornito per i servizi CIG 5621145B96, 5621168E90 e 5288789EBC, si evidenzia alla S.A. che l'Autorità nelle sue linee guida n. 8 del 13 settembre 2017 ha ricordato come sia necessaria, al fine di evitare i fenomeni di "lock in" negli appalti, una attenta programmazione dei propri fabbisogni. Inoltre, si deve tenere conto delle esigenze di interoperabilità, di uso dei dati generati o salvati dal nuovo acquisto, di accesso da parte di imprese e cittadini, di modifica del fornitore, nonché dei vincoli generati da accordi successivi e delle necessità di superare detto fenomeno di "lock in". Infine, il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., (codice dell'amministrazione digitale), al fine di evitare i suddetti fenomeni di "lock in" negli appalti informatici, prevede che le pubbliche amministrazioni siano tenute ad utilizzare, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto delle regole tecniche (art. 12, comma 2), necessarie per assicurare la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime (art. 14, comma, 1). Tali disposizioni perseguono la finalità di assicurare l'apertura dei sistemi informativi e la circolazione dei dati fra gli stessi sistemi, da realizzare tramite l'emanazione di regole tecniche e di standard e, quindi, in evidente contrapposizione a situazioni che possano favorire fenomeni di "lock-in".

La promozione dell'uso degli standard nelle procedure ad evidenza pubblica nel settore ICT rappresenta una delle principali azioni attraverso le quali prevenire fenomeni di "lock-in" od uscirne in caso di forniture e servizi informatici. In tale contesto, è opportuno che la valutazione dei suddetti standard e delle specifiche tecniche sia effettuata utilizzando apposite metodologie in grado di assicurare l'agevole condivisione degli stessi.

➤ **CIG 5696963297 "Servizio Alpino e Speleologico Veneto per interventi di elisoccorso in montagna ed in ambiente ostile"**, valore € 495.000,00.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

Trattasi di rinnovo, per il triennio 2014-2016, della Convenzione con il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto (S.A.S.V.) – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S) 2^a Zona Delegazione Dolomiti Bellunesi. Risulta da interrogazione in SIMOG che tale servizio in concessione per il suo rinnovo sia stato affidato con procedura negoziata senza bando con la giustificazione che facesse parte dei settori esclusi (il RUP ha indicato "Esclusione ai sensi dell'art. 20 d.lgs.163/2006") ma, al contrario la CPV 60443000-5 "Servizi di salvataggio aereo" non rientra nell'Allegato II B.

Controdeduzioni della Stazione appaltante

Si conferma che tale tipologia di contratto rientra nei settori esclusi "Esclusione ai sensi dell'art. 20

d.lgs. 163/2006” in quanto trattasi di un servizio che prevede attività di soccorso, recupero e trasporto sanitario in ambiente montano/ipogeo/ostile/impervio, a carattere sanitario, compresi interventi d’urgenza, soccorso assistito e soccorso avanzato. Il codice CPV “60443000-5 servizi di salvataggio aereo” è pertanto da intendersi errato, e dovrebbe essere ricodificato con CPV “85140000-2 vari servizi sanitari”. Si fa presente che per la nuova convenzione in essere è stato indicato il CPV corretto.

Valutazioni

Si prende atto di quanto rappresentato in ordine alla codificazione CPV corretta. Tuttavia, in relazione al rinnovo si evidenzia la non conformità dell’atto posto in essere dalla stazione appaltante alla normativa vigente. Infatti, a seguito dell’intervento della legge comunitaria 2004, l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, attribuisce al divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti una valenza generale e preclusiva sulle altre disposizioni che tendono ad eludere il divieto di rinnovazione dei contratti pubblici. Tuttavia, come emerge dal Comunicato del Presidente del 4 novembre 2015, “l’Autorità ha rilevato residuali margini di applicabilità del rinnovo espresso a determinate condizioni e nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza e par condicio alla base dell’evidenza pubblica. In particolare, l’art. 57 comma 5 lett. b) del d.lgs. 163/2006 ripristina indirettamente la possibilità di ricorrere al rinnovo dei contratti, ammettendo la ripetizione dei servizi analoghi, purché tale possibilità sia stata espressamente prevista e stimata nel bando e rientri in determinati limiti temporali (cfr. Parere n. 242/2008; Deliberazione n. 183/2007 della ex Avcp). Ma, soprattutto, condizione inderogabile per l’affidamento diretto dei servizi successivi è che il loro importo complessivo stimato sia stato computato per la determinazione del valore globale del contratto iniziale, ai fini delle soglie di cui all’art. 28 del citato d.lgs. 163 e degli altri istituti e adempimenti che la normativa correla all’importo stimato dell’appalto. Si rinvia ex plurimis alla deliberazione n. 6 del 20.02.2013 e al parere AG 38/13 del 24.07.2013”. Nel caso di specie non si rinvergono negli atti i presupposti giuridici fondamentali per il ricorso a tale istituto, che pertanto non può inquadrarsi in tale fattispecie giuridica. Nelle controdeduzioni alle risultanze istruttorie la stazione appaltante ha sollevato l’inapplicabilità del codice alla fattispecie in questione in quanto trattasi di servizi rientranti nell’allegato IIB. Tale considerazione non può essere condivisa in quanto le osservazioni formulate rispetto ai due istituti non mutano per l’appartenenza del servizio a tale categoria. I servizi dell’allegato II B non possono essere ritenuti estranei ai principi comunitari che devono governare le commesse pubbliche, in specie: concorsualità, parità di trattamento e non discriminazione. Infatti l’art. 27 co. 1 del d.lgs. 163/2006 rubricato “Principi relativi ai contratti esclusi” stabilisce che: “L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità”. E’ evidente che la finalità della previsione normativa sia per le proroghe che per i rinnovi è ispirata all’esigenza di scongiurare affidamenti reiterati allo stesso soggetto in elusione al principio di concorrenza, che deve necessariamente essere rispettato anche relativamente a tale tipologia contrattuale. Ne deriva che il contenuto del provvedimento di rinnovo della Convenzione con il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto (S.A.S.V.) – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S) 2^ Zona Delegazione Dolomiti Bellunesi non può ritenersi conforme alle regole che governano gli affidamenti pubblici.

- APPALTI DI FORNITURE

➤ **CIG 4841844012 “Fornitura di artroprotesi totali d'anca, di ginocchio, di spalla, di gomito, materiale per osteosintesi, strumentari vari”**, valore € 4.807.512,00, affidata tramite procedura negoziata senza bando ex art. 57, c. 2 lett. b), d.lgs. 163/2006.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

Gli ispettori hanno rilevato la mancanza della Deliberazione del Direttore generale per l'avvio della procedura. Inoltre, per la difficoltà di stimare puntualmente tale necessità, quale unico criterio di determinazione dell'importo è stato usato il valore storico, rilevatosi poi inadeguato.

Controdeduzioni della Stazione appaltante

La procedura di cui trattasi è stata affidata con Deliberazione del Direttore Generale n. 362 del 17.05.2013, che ha rappresentato l'atto conclusivo di validazione dell'iter procedimentale avviato sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP che ha coinvolto i responsabili di diverse Strutture Aziendali. All'epoca l'Amministrazione riteneva che la Deliberazione di affidamento, adottata dal Direttore Generale alla fine del procedimento, tenesse luogo anche di determina a contrarre. Invero, nella procedura di cui trattasi, l'istruttoria è stata trasmessa con nota prot. n. 137039 del 19.11.2012 del Direttore dell'U.O.C. Economato, Responsabile Unico del Procedimento. Con detta nota il RUP, previo benessere della Direzione Sanitaria di Ospedale, ha rappresentato la necessità di procedere all'avvio della procedura per la fornitura dei dispositivi in oggetto, trasmettendo la relazione dei Responsabili delle UU.OO. di Ortopedia dalla quale si evincono, prodotto per prodotto, le necessità d'uso e le specificità e unicità delle caratteristiche tecniche e merceologiche dei sistemi da acquisire, precisando gli operatori economici in grado di fornire i prodotti richiesti. Infine la procedura è stata affidata con Deliberazione del Direttore Generale n. 362 del 17.05.2013 alla ditta Zimmer s.r.l. di Milano per un importo complessivo pari ad € 316.758,60 +IVA, come riportato nella scheda SIMOG – fase di aggiudicazione. Per quanto concerne l'importo, come precisato nella nota prot. n. 137039/2012 del Direttore dell'U.O.C. Economato, Responsabile Unico del Procedimento, nonché riportato nella Deliberazione n. 362/2013, la mutevole casistica operatoria ha reso difficile per i Responsabili delle UU.OO. di Ortopedia stabilire a priori, i fabbisogni esatti.

Valutazioni

Vengono confermati i rilievi degli ispettori riguardo alla mancanza di una formale Determina del Direttore generale per l'avvio della procedura. Riguardo alle specificità tecniche e merceologiche delle forniture in oggetto, sia pure nei limiti della peculiarità di tali prodotti che riguardano principalmente una valutazione scientifica della loro infungibilità con altri prodotti simili presenti sul mercato, si pone l'attenzione sulla importanza di attuare procedure di acquisizione di tali forniture il più aperte alla concorrenza possibile, coinvolgendo il maggior numero di operatori consultabili, atteso che una limitazione nella partecipazione dei potenziali offerenti può legittimare una limitazione concorrenziale solo se sia in grado di connotarsi in termini di esclusiva funzionale, e cioè se venga in rilievo un prodotto con caratteristiche tecniche infungibili, non surrogabili da tecnologie alternative in grado di assicurare le medesime funzionalità.

➤ **CIG 51450559B1 “Fornitura farmaci vari”**, valore € 330.530,00, affidato con procedura negoziata senza bando (farmaci in esclusiva).

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

Si è rilevato come l'importo di aggiudicazione sia superiore alla base d'asta (e quindi alla previsione della deliberazione di affidamento) in quanto il prezzo di un farmaco è stato rivisto “in seguito all'adesione al sistema di pay back”.

Controdeduzioni della Stazione appaltante

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 870 del 17.10.2013 sono stati aggiudicati tra l'altro i seguenti farmaci "in esclusiva" alla Ditta Novartis Farma: Nilotinib Cloridrato 150 mg. Cp a Euro 23,04079 per un totale di Euro 184.326,32; Everolimus 5 mg. Cp a euro 81,22435 per un totale di Euro 146.203,83; per un importo complessivo di Euro 330.530,15 IVA esclusa Il prezzo unitario di affidamento del farmaco Everolimus 5 mg. Cp, pari ad Euro 81,22435, è ridotto del 5% in virtù della Determinazione AIFA n. 26 del 27/09/2006. Successivamente alla data di adozione della Deliberazione di cui trattasi, come risulta dalla Determinazione del Direttore Generale dell'AIFA n. 1089 Prot. 126229 datata 2.12.2013 pubblicata in G.U. n. 283 del 3.12.2013, a decorrere dal Primo Dicembre 2013, il prezzo del farmaco Everolimus 5 mg cp è pari ad Euro 2565,00 la confezione da 30 cp, corrispondenti ad Euro 85,5 la compressa, e ciò a seguito della adesione al pay back da parte della Ditta Novartis Farma (e quindi della sospensione della riduzione del prezzo del 5% di cui alla determinazione AIFA del 27.09.2006 sopra richiamata). Invero, la legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto un sistema sostitutivo della riduzione del 5% del prezzo al pubblico, con riferimento ai farmaci di fascia A e fascia H, previsto dalla Delibera AIFA n. 26 del 27.09.2006. Tale sistema alternativo viene definito pay back. In virtù di questo meccanismo, le Aziende Farmaceutiche possono chiedere all'AIFA la sospensione della riduzione dei prezzi del 5% a fronte del contestuale versamento del relativo valore a favore della Regione cui fa capo l'Azienda Sanitaria. Il contratto stipulato con la Ditta Novartis Farma, dopo la Determinazione AIFA n. 1089 Prot. 126229 datata 2.12.2013, ha necessariamente tenuto conto di quanto dalla medesima riportato, indicando entrambi i prezzi, ossia: Euro 81,22435 a cp. fino al 30.11.2013 (prezzo scontato del 5%) ed Euro 85,5 a cp. dal 1.12.2013 (prezzo senza riduzione del 5% in virtù dell'adesione al sistema del pay back da parte della Ditta Novartis Farma).

Valutazioni

Si ritengono esaustive le giustificazioni fornite dall'Azienda riguardo alle procedure di pagamento adottate.

➤ **CIG 545660768A "Fornitura in service di sistemi per trattamenti di profilassi intra-post operatoria"**, valore € 565.440,00, da affidare con procedura negoziata senza bando.

Criticità rilevate in sede di risultanze istruttorie

Trattasi secondo la S.A. di un "rinnovo contrattuale" come indicato nella procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 2 del capitolato speciale della gara originaria, in linea con una nota della regione Veneto per il "contenimento della spesa" e con l'art. 15, c. 13 lett. a), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95. Stante che il "rinnovo contrattuale" non rientra tra le definizioni previste per le procedure di affidamento, il suo riferimento normativo non prevede alcuna deroga al d.lgs. 163/2006. Da interrogazione SIMOG risulta dalla scheda di aggiudicazione che è stata scelta la procedura negoziata senza bando per "altre motivazioni", ma la sua fattispecie non appare riconducibile all'art. 57, c. 5 lett. b), d.lgs. 163/2006 "ripetizione di servizi analoghi", in quanto l'oggetto principale del contratto indicato dal RUP nella scheda "dati comuni" risulta fornitura ma non vengono specificati gli importi o i CIG o eventuali altri elementi di valutazione.

Controdeduzioni della Stazione appaltante

Questa Amministrazione, all'atto dell'indizione della procedura aperta per la fornitura di cui trattasi, ha previsto in modo espresso e quantificato, quale opzione, la facoltà per l'amministrazione, di rinnovare la fornitura per un ulteriore periodo di 48 mesi. Detta opzione è stata espressamente indicata e quantificata nel bando di gara e riportata all'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto, allegati quale parte integrante alla Deliberazione del Direttore Generale di indizione n. 1135 del 28.10.2008. Quanto sopra è stato disposto in ottemperanza a quanto previsto

dall'art. 29 comma 1 d.lgs. 163/2006, in base al quale il calcolo del valore stimato di un appalto "tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto", e affermato anche dalla giurisprudenza (es. Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 5 luglio 2013, n. 3580 "ad avviso di questo Collegio, né l'art. 23 della l. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), né l'art. 57 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, né i principi comunitari consolidati in materia contrattuale, impediscono il rinnovo espresso dei contratti, allorchè la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia ab origine prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione). Conseguentemente questa Azienda, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1084 del 24.12.2013, ha stabilito di avvalersi dell'opzione di rinnovo prevista negli atti di gara per il periodo di 48 mesi, dopo aver ottenuto dalla ditta affidataria uno sconto di circa il 12% sulle precedenti condizioni contrattuali (in ottemperanza a quanto previsto dal d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012 cd. Spending Review e in linea con le prescrizioni dettate dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 439393 del 23.09.2011). In relazione alla procedura in oggetto è stato creato pertanto il CIG 545660768A, per il quale sia la Stazione Appaltante, sia l'operatore economico hanno effettuato il pagamento del contributo all'ANAC. All'atto della compilazione della Scheda di aggiudicazione in SIMOG, si è ritenuto appropriato indicare "altre motivazioni", in mancanza di voci specifiche attinenti alla casistica dell'opzione di rinnovo di forniture.

Valutazioni

La facoltà di avvalersi della possibilità di rinnovo prevista nell'originario contratto, con conseguente ottenimento di un risparmio del 12% dell'importo precedentemente stabilito per la fornitura in oggetto come evidenziato dalla stessa Azienda, non si ritiene possa comportare rilievi di legittimità, fermo restando quanto già riportato nelle valutazioni riguardanti il CIG 4379987F99 relativamente alla predisposizione di un congruo apparato motivazionale, preceduto dall'accertamento in ordine alla sussistenza del pubblico interesse a rinnovare il rapporto con il precedente contraente. Tuttavia, si ritiene utile rappresentare alla stessa S.A. che il prevedere la possibilità di rinnovare, sia pure a condizioni più favorevoli, un contratto affidato allo stesso fornitore deve essere oltremodo limitata, in modo da approvvigionarsi facendo ricorso alle procedure previste dal Codice dei contratti che consentano la partecipazione del maggior numero di offerenti possibile, creando, di conseguenza, anche quei presupposti di maggiore economicità che si possono ottenere solo con l'adesione del maggior numero di fornitori operanti sul mercato.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio

DELIBERA

- per quanto attiene i rilievi formulati in sede di comunicazione di risultanze istruttorie inerenti i **lavori** analizzati si conferma, per l'intervento CIG 520414544F, il mancato rispetto della normativa allora vigente circa l'applicazione dell'art. 57, co. 5 lett. a) del d.lgs. 163/2006, in quanto non sussistente il carattere dell'imprevedibilità nei lavori di realizzazione della centrale acqua refrigerata, risultando tale intervento, sulla scorta di una più attenta analisi/valutazione dello stato di fatto, agevolmente prevedibile e programmabile.
- per quanto concerne le procedure esaminate relativamente a **servizi e forniture** si rileva:

- il ricorso a procedure negoziate senza pubblicazione del bando per dichiarata “privativa industriale” sugli appalti informatici che presuppongono fenomeni di “lock in” che l’Amministrazione dovrà cercare di superare al fine di assicurare l’apertura dei sistemi informativi e la circolazione dei dati fra gli stessi sistemi, da realizzare tramite l’emanazione di regole tecniche e di standard (CIG 487287145B, CIG 5288789EBC, CIG 5621145B96 e CIG 5621168E90);

- la mancanza di atti formali del Direttore generale (CIG 487287145B e CIG 4841844012) per il perfezionamento dell’affidamento;

- l’errata imputazione dell’importo a base d’asta in conseguenza della omessa valutazione del valore del rinnovo contrattuale già previsto nel contratto originario ex art. 29, c.1. d.lgs.163/2006 (CIG 4379987F9);

- il ricorso da parte della ASL a rinnovi per affidamenti di servizi cd “esclusi” in contrasto con l’art. 27 co. 1 del d.lgs. 163/2006 (CIG 5696963297).

- Dà mandato agli Uffici di Vigilanza di trasmettere la presente Delibera all’Azienda ULSS 9 di Treviso (ora ULSS 2 Marca Trevigiana), nonchè alla Regione Veneto, che esercita funzioni di vigilanza nei confronti dell’Azienda e delle altre strutture che operano nell’ambito della centralizzazione regionale degli appalti.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 ottobre 2018

Il Segretario Maria Esposito